

**Regolamento
sull'igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali¹**
(del 12 luglio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare l'articolo 38c,
- ritenuto che i termini utilizzati nel regolamento sono da intendere sia al maschile che al femminile,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1² 1Il presente regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque e i provvedimenti da adottare per tutelare la salute dei bagnanti.

2Esso si applica alle spiagge organizzate ed alle spiagge libere.

Autorità competente

Art. 2 1Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento, a tale scopo si avvale del Laboratorio cantonale.

2Nel caso delle spiagge libere i Municipi sono competenti per effettuare il controllo delle acque.

Responsabile

Art. 3 1In ogni spiaggia organizzata deve essere designato un responsabile.³

2Il responsabile garantisce il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.

Spiagge organizzate:

definizione

Art. 4 1Sono considerate spiagge organizzate i lidi lacustri e fluviali destinati al bagno e al nuoto, messi a disposizione del pubblico e dotati di infrastrutture per la balneazione.

2In particolare sono spiagge organizzate:

- a) i lidi degli stabilimenti balneari;
- b) i lidi degli esercizi pubblici;
- c) i lidi dei campeggi.

Controllo delle acque

Art. 5⁴ Il controllo e la valutazione delle acque di balneazione avvengono secondo i criteri previsti nel documento «*Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali*» pubblicato dagli uffici federali dell'ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).

Art. 6 ...⁵

Divieto balneazione

Art. 7⁶ Il Laboratorio cantonale decide i provvedimenti per proteggere i bagnanti come da raccomandazioni contenute nel documento «*Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali*» pubblicato dagli uffici federali dell'ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).

¹ Titolo modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

² Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

³ Cpv. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

⁴ Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

⁵ Art. abrogato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

⁶ Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

Informazioni ai bagnanti⁷

Art. 8⁸ ¹Il responsabile espone al pubblico le comunicazioni del Laboratorio cantonale riguardanti i provvedimenti per proteggere i bagnanti.

²Egli è inoltre tenuto a vietare il bagno:

- a) in presenza di situazioni di insudiciamento delle acque e/o delle spiagge;
- b) in presenza di situazioni che mettono in pericolo la sicurezza dei bagnanti;
- c) in presenza di situazioni che compromettono eventuali interventi di soccorso.

Art. 9-15 ...⁹

Spiagge libere:

definizione

Art. 16¹⁰ Sono considerate spiagge libere i lidi lacustri e fluviali privi di infrastrutture per la balneazione e frequentati a tale scopo dal pubblico senza che l'autorità competente lo sconsigli espressamente.

Competenza

Art. 17¹¹ ¹I Municipi dei Comuni su cui sorgono le spiagge libere sono competenti per effettuare i controlli delle acque, così come per l'adozione di provvedimenti per proteggere i bagnanti.

²Gli articoli 5 e 7 del presente regolamento si applicano per analogia.

Esecuzione

Art. 18 ¹Il Laboratorio cantonale è competente per eseguire il controllo ufficiale, per contestare la non conformità alle disposizioni del presente regolamento e per ordinare misure adeguate.

²In caso di pericolo grave o imminente per la salute pubblica il Laboratorio cantonale può ordinare misure immediate e in caso di inadempienza può intervenire in via sostitutiva.

³Il Laboratorio cantonale può emanare direttive di natura tecnico-igienistica o di metodologia analitica in applicazione del presente regolamento, nonché direttive sull'esecuzione dell'autocontrollo e sulle modalità di documentazione dello stesso; in alcuni casi è possibile prevedere l'esonero dall'obbligo di esecuzione di determinate verifiche.

Emolumenti

Art. 19 ¹Per controlli che hanno provocato contestazioni nonché per prestazioni e controlli speciali che non sono stati eseguiti d'ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo possono essere riscossi emolumenti.

²Il Laboratorio cantonale stabilisce l'ammontare di tali emolumenti sulla base del tariffario dei Chimici cantonali.

Disposizioni penali

Art. 20 ¹È punito con la multa sino a 40 000.– franchi chiunque contravviene intenzionalmente alle disposizioni del presente regolamento.

²Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000.– franchi.

³Le infrazioni sono perseguite e punite dal Laboratorio cantonale; nei casi di esigua gravità si può prescindere dal procedimento penale.

Rimedi di diritto

Art. 21¹² ¹Contro le decisioni del Laboratorio cantonale è data facoltà di reclamo all'autorità che ha pronunciato il provvedimento entro il termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato.

²Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Abrogazione

⁷ Nota marginale modificata dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

⁸ Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

⁹ Art. abrogati dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

¹⁰ Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

¹¹ Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

¹² Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

Art. 22 Il regolamento sull'igiene delle acque balneabili del 13 aprile 1994 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 23 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹³

Publicato nel BU **2011**, 436.

¹³ Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 436.